



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 26/02/2019

ORDINANZA N° 11 del 26/02/2019

Oggetto: Istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione su entrambi i lati delle vie Egeo e Nelson a Cavallino.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONE

PREMESSO che nelle vie Egeo e Nelson le auto parcheggiate ai lati delle strade creano pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale;

DATO ATTO che sono pervenute segnalazioni di residenti che evidenziano come la concentrazione autovetture parcheggiate lungo queste strade ostacoli, soprattutto nel periodo estivo, la manovra dei veicoli circolanti, l'uscita delle auto dei residenti dai propri passi carrai e metta a repentaglio la sicurezza di pedoni e ciclisti;

VERIFICATO che, per le medesime ragioni, esiste già nel primo tratto di via Nelson, tra le vie del Faro ed Egeo, il divieto di sosta permanente con rimozione;

VERIFICATA la necessità di emettere apposita ordinanza di istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione, considerate le analoghe caratteristiche di limitata sezione anche per la restante porzione di via Nelson e per l'intersecante via Egeo, la frequenza e il tipo di utilizzazione delle stesse;

VALUTATO pertanto di vietare la sosta su ambo i lati di via Egeo e di Via Nelson per il tratto non ancora regolamentato che va dall'intersezione con via Egeo fino a via Vespucci, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;

VISTI gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 / 1992 del Nuovo Codice della strada e s.m.i.;

RICHIAMATO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 / 2000 e s.m.i.;

ORDINA

Che dal giorno 1° aprile 2019 e comunque dopo l'installazione della segnaletica, venga istituito il divieto di sosta permanente (ore 0,00 – 24,00) con rimozione su ambo i lati di via Egeo e della restante parte non ancora regolamentata di via Nelson a Cavallino;

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali, e gli altri provvedimenti previsti dal Codice della strada e dal relativo regolamento di Esecuzione, che saranno posti in opera a cura dell'Ufficio Tecnico comunale;

L'ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio comunale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio;

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Codice della Strada entro i termini e con le modalità previste dall'art. 74 del regolamento di esecuzione;

I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma del D.L. n. 285 del 30.04.1992.

Gli agenti di Polizia della Strada di cui all'art. 12 del D.L. n° 285 del 30.04.1992, sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE

Arch. Elvio Tuis

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 27/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 14/03/2019.

IL MESSO COMUNALE